COMUNE DI GERACE

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 30 del 13.06.2007

- ART. 1. Oggetto
- ART. 2. Modalità di Gestione
- ART. 3. Orario
- ART. 4. Divieti
- ART. 5. Obblighi degli utenti
- ART. 6. Danni
- ART. 7. Esenzioni
- ART. 8. Sanzioni
- ART. 9. Obblighi dell'Ente
- ART. 10. Vigilanza
- ART. 11. Tariffe
- ART. 12. Modalità di pagamento
- ART. 13. Controversie
- ART. 14. Accettazione
- ART. 15. Entrata in vigore

ART. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi che sarà svolta secondo le norme del presente regolamento, al quale anche gli utenti dovranno attenersi. Le aree di sosta saranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 2. Modalità di Gestione

La gestione delle aree pubbliche di parcheggio potrà essere effettuata o direttamente dall'Ente proprietario con proprio personale, o mediante affidamento a terzi.

ART. 3. Orario

L'area di sosta oggetto del presente Regolamento è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, ed osserva il seguente orario:

nel periodo decorrente dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 9:00 all'1:00;

nel restante periodo dell'anno dalle ore 9:00 alle 20:00 e comunque gli orari potranno essere adeguati, di concerto con l'Amministrazione, alle esigenze del traffico;

Successivamente all'orario di chiusura, il parcheggio rimarrà inaccessibile fino all'apertura del giorno seguente; di modo che, non sarà possibile il ritiro dei veicoli che dovessero essere ancora in sosta, fino al mattino del giorno successivo.

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

ART. 4. Divieti

Agli utenti è vietato:

- sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;

- effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;

Le autovetture parcheggiate in modo irregolare, che costituiscono intralcio, rallentamento, o pericolo per la circolazione, potranno essere rimosse e sanzionate su disposizione del personale preposto alla vigilanza dei parcheggi.

ART. 5. Obblighi degli utenti

Inoltre gli utenti sono tenuti a:

- all'interno del parcheggio l'utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice stradale, la segnaletica stabilita dal gestore, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all'utente inadempiente l'esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni, provocati al proprio od altrui veicolo, persone e/o cose. L'utente è responsabile dei danni da Lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi.
- parcheggiare il mezzo nei posti liberi;

Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata all'Ente e non potranno rimuovere le autovetture coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

ART. 6. Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente e/o Gestore del parcheggio.

L'Ente e/o il Gestore non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

ART. 7. Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- I "Residenti", cioè le persone fisiche anagraficamente residenti nel Comune o comunque temporaneamente ivi domiciliati, condizioni queste dimostrabili mediante contrassegno rilasciato dal Comune.
- I veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi).
- Forze dell'ordine in servizio;
- Vigili del Fuoco in servizio;
- Mezzi di soccorso in servizio;
- Rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni;
- Forze Armate;

Il contrassegno si ottiene presentando apposita domanda presso gli Uffici Comunali, che, esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro tre giorni dalla richiesta.

Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto della propria autovettura.

La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 8. Sanzioni

Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale addetto dell'Ente e/o Gestore, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

L'Ente e/o Gestore, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita o applicare penali, nelle modalità previste dalla Legge.

Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, l'Ente e/o Gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzata ad asportarla e collocarla altrove, al di fuori dell'area di parcheggio, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

Per la disciplina dei pagamenti potrà essere previsto l'utilizzo dei parcometri che è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i..

ART. 9. Obblighi dell'Ente

L'Ente proprietario del parcheggio è tenuto, nell'attività qui disciplinata, a provvedere a proprie cure e spese la manutenzione straordinaria delle aree di parcheggio.

ART. 10. Vigilanza

L'Ente e/o Gestore del parcheggio potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

In caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte dell'Ente e/o Gestore le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 11. Tariffe

Le tariffe orarie di pagamento sono stabilite con provvedimento da parte della Giunta Comunale in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Aree Urbane.

ART. 12. Modalità di pagamento

Il pagamento della sosta, come da tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire anticipatamente con le seguenti modalità:

- Mediante biglietti rilasciati dall'Ente e/o Gestore che consentano l'individuazione dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora di inizio della sosta a pagamento, che saranno numerati progressivamente e recheranno sulla facciata anteriore l'intestazione "Comune di Gerace", onde consentire operazioni di controllo; tali biglietti saranno realizzati in modo tale che una parte rimarrà all'Ente, una parte all'eventuale Gestore e una all'utente.

ART. 13. Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 8, tra il Comune di Gerace e gli utenti del parcheggio, sarà risolta da un Collegio Arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le previsioni del C.P.C.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri.

In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Locri su richiesta della parte più diligente.

ART. 14. Accettazione

Col semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, a cura del gestore, sarà affissa all'entrata del parcheggio.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

ART. 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.